



## COMUNE DI SORANO (Provincia di Grosseto)

### Verbale di deliberazione GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 85 del 15/10/2013

**Oggetto:** Limiti di alcune tipologie di spesa per tagli stabiliti da disposizioni normative.

L'anno duemilatredici e questo dì quindici del mese di ottobre alle ore 17.30 in Sorano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Vanni Pierandrea	Sindaco	s	
Benocci Carla	Vice Sindaco	s	
Tutini Enzo	Assessore	s	
Bellumori Edilio	Assessore	s	
Miracolo Rosalia	Assessore	s	
Nardini Fulvio	Assessore	s	
Fastelli Liana	Assessore		s

Presenti 6      Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 6 del Decreto Legge n° 78 del 31.05.2010 "Manovra correttiva 2010 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito nella legge 30/07/2010, n° 122, concernente la riduzione dei costi degli apparati amministrativi degli Enti Locali";

PRESO ATTO, che in particolare, i commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del citato art. 6, stabiliscono un tetto massimo per determinate tipologie di spesa, commisurato ad una percentuale della spesa per sostenuta per le stesse finalità nella'anno 2009;

TENUTO conto che gli atti e provvedimenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nei commi 7, 12 e 13 dell'art. 6 costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale;

VISTO che, come chiarito nella deliberazione della Corte dei Conti a Sezione Riunite in sede di controllo, n° 7 del 07/02/2011, in merito alle spese per studi e consulenze, il tetto di spesa deve essere calcolato secondo il criterio di "competenza";

PRESO ATTO che:

- Nei questionari trasmessi alla Corte dei Conti a mezzo procedura Siquel sono state indicate le spese 2009 per le tipologie di spesa indicate dal D.L. 78/2008 e i tetti massimi delle stesse per ogni anno di riferimento;
  - nell'anno 2012 la Corte dei Conti ha richiesto una certificazione relativa al triennio 2009-2011 avente per oggetto: "Indagine sugli incarichi esterni di cui all'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 - Contenimento della spesa ai sensi dell'art. 6 comma 7 L. 122/2010". In tale certificazione, a seguito approfondimenti e interpretazioni delle Corti dei Conti, sono stati inseriti incarichi erroneamente esclusi nella delibera 30/2011 dalle spese per studi e consulenze del 2009.
  - relativamente alle spese per autovetture sono da escludersi le spese per le assicurazioni e le tasse di proprietà;
  - che nei limiti comunicati alla Corte dei Conti erano state indicate nel 2009 e negli anni di riferimento dei questionari :
    - per le missioni anche quelle relative agli amministratori, che come precisato dalla Corte dei Conti della Liguria nella delibera n° 10 del 12/02/2011 non vanno considerate quando finalizzate all'adempimento dei compiti istituzionali;
    - per le spese delle autovetture anche quelle relative all'autovettura Grande Punto Fiat ad uso dei vigili urbani che non va considerata in quanto destinata a servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica a norma dell'art.5 co.2 del D.l.95/2012 e le spese per i canoni leasing del Pik-Up ad uso dei servizi tecnici che non vanno considerate in quanto il mezzo è autocarro e non autovettura ;
- pertanto con il presente atto verrà ricalcolata la spesa 2009 e il limite delle suddette tipologie di spesa

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 6, comma 10, del D.L. n° 78/2010, convertito nella legge n° 122/2010, stabilisce che possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 purché si rispettino i limiti complessivi della riduzione di spesa;
- l'art. 6, comma 12 del D.L. n° 78/2010, convertito nella legge n° 122/2010, stabilisce che per le spese di missione il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo del vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'Ente e che tale limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento dei controlli ispettivi;
- l'art. 6 comma 14 prevede che il limite di spesa per le autovetture può essere derogato nel 2011 solo in relazione a contratti pluriennali già in essere;
- è stata effettuata una verifica degli impegni di spesa assunti nell'esercizio finanziario 2009, al fine di determinare correttamente i tetti di spesa per l'esercizio 2012;
- nell'attività di ricognizione si è tenuto conto di quanto sotto evidenziato:

Tipologia di spesa	Attività di ricognizione
Studi e incarichi di consulenza	Le spese appartenenti a questa tipologia sono state individuate tenendo conto delle indicazioni fornite con deliberazione della Corte dei Conti in sede di controllo a Sezioni Riunite n° 6/CONTR/05 del 15/02/2005 secondo cui: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> negli incarichi di studio il requisito essenziale è la consegna di una relazione finale in cui verranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;</li><li><input type="checkbox"/> gli incarichi di consulenza riguardano le richieste di pareri ad esperti.</li></ul> Circa l'assoggettabilità ai limiti previsti dall'art. 6, comma 7, D.L. 165/2001, si prende atto dei chiarimenti forniti con deliberazione della Corte dei Conti in sede di controllo a Sezioni Riunite

	n° 7/CONTR/011 del 07/02/2011, secondo la quale: “è da ritenere che debbano escludersi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferimenti da altri enti soggetti pubblici o privati”.
Relazioni pubbliche	La Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, con i pareri n° 1076/2010 e 116/2011 ha chiarito che: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> i limiti ex art. 6, comma 8, D.L. 78/2010 afferenti “le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non ricomprendono gli oneri a carico dell’amministrazione funzionali a promuovere la conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività.</li> <li><input type="checkbox"/> l’obiettivo perseguito dal legislatore non è quello di ridurre in modo automatico la spesa riferita agli specifici compiti e competenze amministrative di ciascun Ente ma quello di contenere le spese di carattere generale al fine di razionalizzare l’insieme della spesa pubblica. Utilizzando questo criterio sembra ragionevole, per la Corte, esaminare ogni spesa e verificare se essa rientra nell’ambito dell’attività tipica e delle competenze dell’ente locale e se costituisce, quindi, una modalità di estrinsecazione dell’attività amministrativa di uno specifico settore che, anche in base al principio di sussidiarietà, ex art. 118 Cost., rientra tra le funzioni attribuite ai comuni. Tale giudizio deve essere formulato considerando se la spesa ha natura consolidata nel tempo e non riveste carattere di semplice liberalità. In caso positivo tale spesa non è sottoposta alla limitazione di cui all’art. 6, comma 8.</li> </ul>
Convegni e mostre	In tale voce di spesa rientrano le spese sostenute per l’organizzazione di convegni e mostre a svolte qualsiasi titolo.
Pubblicità	Sono state considerate spese di pubblicità quelle riferite all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione (giornali, radio e tv) per attività non obbligatorie. Sono pertanto state escluse le spese relative alle inserzioni sui quotidiani di bandi di concorso pubblici e le pubblicazioni delle gare di appalto.
Spese di rappresentanza	La Corte dei Conti, Sezione Regionale Toscana, con deliberazione 428/2009, ha interpretato l’assenza di una specifica normativa come la volontà del legislatore di lasciare all’autonomia normativa e contabile di ogni amministrazione il compito di regolamentare questo aspetto della spesa pubblica, riconoscendo agli atti regolamentari o di amministrazione, unitamente agli stanziamenti di bilancio la misura della legittimità delle spese in esame. La quantificazione della spesa sostenuta nell’anno 2009 è stata pertanto effettuata sullo specifico capitolo di spesa esistenti in bilancio.
Sponsorizzazioni	Nella quantificazione delle spese per sponsorizzazione sono state considerate sponsorizzazioni quelle derivanti da contratti a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee), dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell’iniziativa, assume l’obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell’altra parte (sponsor). Vedi parere n° 1075/2010 Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia.
Missioni	L’attività ricognitoria è stata effettuata considerando le spese di viaggio, vitto e alloggio dei dipendenti e amministratori per le missioni effettuate per conto dell’Ente. Non rientrano nella fattispecie le spese di viaggio del segretario in convenzione, per il trasferimento da una sede all’altra, in quanto non sono considerate, a livello contrattuale, spese di missioni per l’ente. Non sono altresì considerabili le spese di missione degli amministratori finalizzate all’adempimento dei compiti istituzionali, così come ribadito dalla Corte dei Conti della Liguria nella delibera n° 10 del 12/02/2011.
Attività di formazione	La rilevazione tiene conto delle indicazioni fornite dalla direttiva n. 10/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica secondo la quale il contenimento della spesa riguarda le attività esclusivamente formative, intendendosi per tali tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning.
Spese per autovetture	Sono state assoggettate a riduzione le spese relative all’acquisto, manutenzione, noleggio e l’esercizio delle autovetture di proprietà comunale in uso a dipendenti e amministratori, con esclusione delle spese per assicurazioni e tassa di proprietà.

VISTO il nuovo limite di spesa dall’anno 2013 per le autovetture stabilito dall’art. 5 comma 2 e 4 del D.L. 95-2012 che recita: “ *A decorrere dall’anno 2013, le amministrazioni pubbliche... non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. .... La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti*”

VISTI i limiti di spesa aggiunti e disposti dall’art. 1 della Legge 228 del 24/12/2012 ed in particolare i commi:

- **138 I-quater** “per l’anno 2013 le amministrazioni.....non possono **acquistare immobili** a titolo oneroso né stipulare **contratti di locazione passiva**, salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti...”

- **141** “...negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche...non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'**acquisto di mobili e arredi**, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili . In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti

- **143** “...dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono **acquistare autovetture** né possono stipulare **contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture** ...”

- **146** “Le Amministrazioni pubbliche... possono conferire **incarichi di consulenza in materia informatica** solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.”

VISTI inoltre i limiti di spesa aggiunti e disposti dall’art. 1 del D.L. 101 del 31/08/2013 ed in particolare i commi:

- **2 e 3** “Fermo restando le vigenti disposizioni di contenimento della **spesa per autovetture**, ....a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dal provvedimento ..... non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore all'80 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro,....”

- **5 e 7** “ La **spesa annua per studi e incarichi di consulenza**, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche .....non può essere superiore all'90 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'[articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#).....

Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro..... salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

Ritenuto che dalla ricognizione delle voci di spesa effettuate, risultanti dagli atti di impegno, emergono i seguenti limiti di spesa per l'anno 2013 e seguenti:

OGGETTO DELLA SPESA	Fonte normativa	Totale anno 2009	Riduzione	Limite massimo
Spesa per <b>studi e consulenze</b>	DL 78/2010 art. 6, c. 7 DL 101/2013 art 1, c. 5	8.399,30	80% + 10% dell'80%	<b>1.511,87</b>
<b>Relazioni pubbliche, Convegni e mostre, Pubblicità e rappresentanza</b>	DL 78/2010 art. 6, c. 8	17.667,00	80%	<b>3.533,40</b>
<b>Sponsorizzazioni</b>	DL 78/2010 art. 6, c. 9	0,00	100%	<b>0,00</b>
<b>Formazione</b>	DL 78/2010 art. 6, c. 13	3.027,93	50%	<b>1.513,96</b>
<b>Spese missioni</b>	DL 78/2010 art. 6, c. 12	4.816,00	50%	<b>2.408,00</b>

OGGETTO DELLA SPESA	Fonte normativa	Totale anno 2011	Riduzione	Limite massimo
Spese per <b>autovetture</b>	DL 95/2012 art. 5, c. 2	8.722,00	50%	<b>4.361,00</b>

Se l'ente risulterà non adempiente, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dal provvedimento adottato in attuazione dell'[articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), il limite si **spesa per autovetture dal 2014** sarà di € **3.488,80**

e gli altri limiti per gli oggetti e per i periodi riportati di seguito:

OGGETTO DELLA SPESA	Fonte normativa	Periodo	Limite massimo
Acquisto immobili a titolo oneroso e contratti di locazione passiva, salvo casi consentiti	L 228/2012 Art 1, c 138 1-quater	2013	0,00
Acquisto autovetture e stipula contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture	L 228/2012 Art 1, c. 143	dal 01/09/2013 al 31/12/2015	0,00
Incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali	L 228/2012 Art 1, c. 146	dal 2013	0,00

OGGETTO DELLA SPESA	Fonte normativa	Media 2010-2011	Periodo	Limite %	Limite in €
Acquisto di mobili e arredi salvo casi consentiti	L 228/2012 Art 1, c 141	1.567,55	2013 e 2014	20%	313,55

Preso atto che i giudici della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia con parere n. 227/2011, hanno chiarito che qualora nell'anno 2009 non sia stata sostenuta alcuna spesa il limite sarà costituito dalla spesa strettamente indispensabile che l'ente sosterrà nell'anno in cui si verifica l'assoluta necessità che dovrà essere dimostrata ed esplicitata nel provvedimento (il parere è relativo ai tagli art. 6 comma 7 ma si ritiene possa essere comunque un'interpretazione da estendere anche alle altre spese in quanto altrimenti verrebbero premiati gli enti meno virtuosi che nel 2009 abbiano sostenuto spese, come concluso la stessa Corte dei Conti per la fattispecie in esame).

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del T.U. in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Funzionario Area Contabile

#### DELIBERA

- DI PRENDERE ATTO che la ricognizione delle spese oggetto di taglio, così come previsto
  - dal D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito nella legge n° 122/2010 del 30/07/2010;
  - dal D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito nella legge n. 135 del 07/08/2012;
  - dalla L. n. 228 del 24/12/2012;
  - dal D.L. n. 101 del 31/08/2013;
 è stata effettuata sulla base delle indicazioni riportate in premessa;
- DI PRENDERE ATTO che gli stanziamenti dei bilanci di previsione degli anni 2013 e seguenti ed i relativi impegni di spesa non dovranno superare i limiti imposti dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010, dal D.L. n. 95/2012, dalla L. n. 228 del 24/12/2012 e dal D.L. n. 101 del 31/08/2013 e riepilogati nelle seguenti tabelle a seguito rivalutazione delle componenti incluse ed escluse come meglio riportato in premessa:

OGGETTO DELLA SPESA	Fonte normativa	Totale anno 2009	Riduzione	Limite massimo
Spesa per studi e consulenze	DL 78/2010 art. 6, c. 7 DL 101/2013 art 1, c. 5	8.399,30	80% + 10% dell'80%	1.511,87
Relazioni pubbliche, Convegni e mostre, Pubblicità e rappresentanza	DL 78/2010 art. 6, c. 8	17.667,00	80%	3.533,40
Sponsorizzazioni	DL 78/2010 art. 6, c. 9	0,00	100%	0,00
Formazione	DL 78/2010 art. 6, c. 13	3.027,93	50%	1.513,96
Spese missioni	DL 78/2010 art. 6, c. 12	4.816,00	50%	2.408,00

OGGETTO DELLA SPESA	Fonte normativa	Totale anno 2011	Riduzione	Limite massimo
Spese per autovetture	DL 95/2012 art. 5, c. 2	8.722,00	50%	4.361,00

OGGETTO DELLA SPESA	Fonte normativa	Periodo	Limite massimo
Acquisto immobili a titolo oneroso e contratti di locazione passiva, salvo casi consentiti	L 228/2012 Art 1, c 138 1-quater	2013	0,00
Acquisto autovetture e stipula contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture	L 228/2012 Art 1, c. 143	dal 01/09/2013 al 31/12/2015	0,00
Incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali	L 228/2012 Art 1, c. 146	dal 2013	0,00

OGGETTO DELLA SPESA	Fonte normativa	Media 2010-2011	Periodo	Limite %	Limite in €
Acquisto di mobili e arredi salvo casi consentiti	L 228/2012 Art 1, c 141	1.567,55	2013 e 2014	20%	313,55

3) DI PRENDERE ATTO che se l'ente risulterà non adempiente, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dal provvedimento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il limite si **spesa per autovetture dal 2014** sarà di **€ 3.488,80**

4) DI TRASMETTERE il seguente atto ai Responsabili di Area dell'ente ricordando che:

- gli atti ed provvedimenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nei commi 7, 12 e 13 dell'art. 6 del DL 78/2010 costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale;
- la violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 dell'RT 5 dl 95/2012 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti
- la violazione dell'art 1 commi 141 e 146 della L. 228/2012 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti;
- gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art 1 del D.L. 101/2012 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro;
- gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art 1 del D.L. 101/2012 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro..... salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale;

5) DI TRASMETTERE il seguente atto al Revisore dei Conti.

6) DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n° 267/2000.

**Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Cannucciari Luigino*

**Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Luigino Cannucciari*

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione sopra riportata;

**ACQUISITI** i pareri ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

**CON** votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano,

### **DELIBERA**

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui s'intende integralmente riportata

Successivamente con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, al fine di dare immediato corso all'atto di incarico del legale stante la scadenza per la presentazione del ricorso, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

---

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

*Il Presidente*  
*F.to Vanni Pierandrea*

*Il Segretario Comunale*  
*F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso*

---

---

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **24/10/2013** al **08/11/2013** al n. **499** del Registro delle Pubblicazioni

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso*

---

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **15/10/2013**

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Sorano li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
*F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso*

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale*  
*D.ssa Simona Barbasso Gattuso*

24/10/2013